

Istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'anno 2019

1) Il contributo di funzionamento ARERA

Il contributo di funzionamento è l'importo che i soggetti operanti nei settori regolati sono tenuti a versare a favore dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per la copertura dei propri costi di funzionamento. L'obbligo di versamento è imposto:

- dalla Legge del 14 novembre 1995, n. 48, come successivamente modificata e integrata, per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, e dei gas diversi da gas naturale;
- dal decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, per i soggetti operanti nel settore idrico;
- dall'articolo 1, comma 529 primo capoverso, della legge 205/17, per i soggetti operanti nel ciclo dei rifiuti

2) Delibera di riferimento del contributo

Ogni anno l'Autorità adotta una deliberazione che stabilisce le aliquote da applicare ai ricavi per la definizione degli importi da versare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 68 bis, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità con cui effettuare il versamento e dare le necessarie informazioni agli Uffici dell'Autorità. In conformità alle previsioni normative, la deliberazione è annualmente sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Con riferimento all'anno 2019, aliquote e modalità di versamento sono state definite con la deliberazione 30 luglio 2019, 355/2019/A, (di seguito: deliberazione 355/2019/A) alla quale si rimanda integralmente per ogni specificazione.

3) Qual è l'aliquota del contributo e la base imponibile del contributo dovuto per l'anno 2019?

In base alla deliberazione dell'Autorità 355/2019/A l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2019 è pari:

- per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'**energia elettrica e del gas**, ivi inclusi i soggetti esteri, allo **0,32 per mille** dei ricavi relativi all'anno 2018 risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- per i soggetti operanti in Italia nel settore del **servizio idrico integrato**, o in una o più attività che lo compongono, allo **0,27 per mille** dei ricavi relativi all'anno 2018 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
- per i soggetti operanti in Italia nel settore dei **rifiuti**, allo **0,30 per mille** dei ricavi relativi all'anno 2018 risultanti dall'ultimo bilancio e altresì **allo 0,30 per mille** dei ricavi relativi all'anno 2017 risultanti dal relativo bilancio approvato come recupero delle somme dovute per l'anno precedente come disposto dalla deliberazione n. 236/2018/A.

Inoltre, per i soggetti appartenenti ai settori **dell'energia elettrica e del gas** che esercitano una o più attività infrastrutturali a tariffa identificate nelle lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p), q) nel successivo paragrafo 4), l'Autorità ha fissato un contributo aggiuntivo nella misura **dello 0,02 per**

mille dei ricavi complessivi assoggettati e risultanti dai bilanci approvati e relativi all'esercizio 2018.

4) Soggetti tenuti al versamento

Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e dei rifiuti, o in una o più delle attività che li compongono, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente e/o che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero.

Le attività dei settori dell'energia elettrica, del gas e del settore idrico, sono elencate all'articolo 4.1 del TIUC (Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016 – 137/2016/R/com come successivamente modificato ed integrato).

Tali attività sono di seguito riportate:

➤ **settore elettrico**

- a. produzione dell'energia elettrica (inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore);
- b. trasmissione dell'energia elettrica;
- c. dispacciamento dell'energia elettrica;
- d. distribuzione dell'energia elettrica;
- e. misura dell'energia elettrica;
- f. acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
- g. vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia;
- h. vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela;
- i. vendita ai clienti finali liberi dell'energia elettrica;
- j. *attività elettriche estere (non costituiscono base imponibile)*

➤ **settore gas**

- k. coltivazione del gas naturale;
- l. rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- m. stoccaggio del gas naturale;
- n. trasporto del gas naturale;
- o. dispacciamento del gas naturale;
- p. distribuzione del gas naturale;
- q. misura del gas naturale;
- r. acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
- s. vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza;
- t. vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato;
- u. distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
- v. *attività gas estere (non costituiscono base imponibile)*

L'attività di distribuzione, di misura e di vendita di altri gas a mezzo di reti comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata e come tale è assoggettata al contributo.

➤ **settore idrico**

- w. acquedotto
- x. fognatura
- y. depurazione
- z. altre attività idriche

Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), nelle more dell'introduzione della normativa unbundling, sono la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani e quelle di cui all'articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF di seguito riportate:

➤ **settore rifiuti**

- aa. spazzamento e lavaggio delle strade;
- bb. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- cc. gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- dd. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- ee. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Come riportato nel Manuale dell'Anagrafica operatori nel settore dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani), sono altresì esonerati dall'obbligo di iscrizione all'"Anagrafica operatori" e conseguentemente dal versamento del contributo i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell'Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152/06;
- svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art.2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato, del ciclo dei rifiuti, ovvero di una o più delle singole attività che li compongono anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società in tali attività.

5) Determinazione della base imponibile

I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente alle attività riportate al precedente punto 4 e desumibili dall'ultimo conto economico chiuso e approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali. Ai fini della dichiarazione si dovrà fare riferimento alle voci "A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5 - Altri ricavi e proventi" del conto economico.

Le società che redigono i propri bilanci secondo i principi internazionali IAS/IFRS, assoggettano al calcolo del contributo i ricavi riportati nello schema di conto economico redatto secondo le disposizioni in materia di unbundling o comunque riclassificati secondo i principi contabili IV Direttiva Cee.

Non costituiscono base imponibile i ricavi derivanti da:

- 1) attività elettriche estere, ovvero attività svolte estero su estero;
- 2) attività gas estere, ovvero attività svolte estero su estero;
- 3) altre attività idriche diverse da quelle comprese nel SII;
- 4) attività di gestione di tariffe e rapporti con gli utenti limitatamente al settore rifiuti per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata CARC.

L'importazione e l'esportazione di gas e energia elettrica sono riconducibili all'attività di compravendita e sono pertanto assoggettate al contributo.

Sono altresì incluse nella base imponibile per il calcolo del contributo le componenti di ricavo che trovano esatta contropartita nei costi di esercizio del conto economico del bilancio e che costituiscono mere partite di giro senza margine per le imprese.

Per quanto attiene ai ricavi della gestione accessoria dell'impresa, ovvero quelli ricompresi nella voce "A5 – Altri ricavi e proventi" gli stessi devono essere assoggettati al contributo se riferibili alle attività indicate al precedente paragrafo 4.

Per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, il contributo è liquidato sulle entrate riscosse per il servizio idrico risultanti nel rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Per le società di diritto estero che esercitano, anche in via occasionale e non continuativa, uno o più delle attività di cui al precedente paragrafo 4, la base imponibile è determinata dai soli ricavi generati dalle suddette attività svolte in Italia.

I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura stabilita alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie afferenti le attività indicate al precedente paragrafo 4.

Concorrono, altresì, a determinare la base imponibile del contributo anche i ricavi conseguiti dall'applicazione di corrispettivi da versare successivamente ad esercenti altre attività della filiera, per prestazioni da questi erogate.

Solo per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, il contributo è liquidato sulle entrate riscosse per il solo servizio idrico e accertate nel rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

I Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all'obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell'Autorità. Pertanto, per tali Comuni, si può identificare la base imponibile cui applicare l'aliquota stabilita dalla citata deliberazione sulla base dell'importo complessivo della TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione), sempre al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell'Autorità.

I Comuni che svolgono esclusivamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall'obbligo di versamento del contributo di funzionamento.

6) Esempi di trattamento di alcune voci di ricavo

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi di ricavi assoggettati o non assoggettati all'obbligo del versamento del contributo, e pertanto da inserire o meno nella base imponibile:

➤ **SETTORE ENERGIA ELETTRICA**

NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:

- ricavi per energia elettrica ceduta a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
- ricavi da servizi di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica o cimiteriale
- ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica

RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:

- ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR
- ricavi derivanti da sbilanciamenti
- ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto Energia" (al netto della ritenuta d'acconto)
- ricavi derivanti da tariffa incentivante "Tariffa Premio" (al netto della ritenuta d'acconto)
- ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio)
- ricavi derivanti da "Ritiro Dedicato" in cessione totale e/o parziale (RID)
- ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva
- ricavi derivanti da vendita di Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
- ricavi derivanti da cessione di certificati di origine dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
- ricavi derivanti da vendita con tariffa "GRIN" - Gestione Riconoscimento Incentivo
- ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate
- ricavi derivanti dalla vendita di altri titoli quali ad esempio cd. "Titoli CO2" - "Certificati Neri /Grigi"

Si precisa che i ricavi derivanti dalle attività di *shipping* sono da includere nella base imponibile. Si precisa altresì che i ricavi derivanti da contribuzione pubblica (ad es. conto energia) o da reintegri dei costi previsti dalla regolazione (ad es. nel caso degli impianti c.d. essenziali) sono da assoggettare al versamento del contributo.

➤ **SETTORE GAS**

NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:

- ricavi da vendita gas naturale o GPL per autotrazione
- ricavi da vendita di gas in bombole
- ricavi per vendita gas a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante.

➤ **SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:

- ricavi per i servizi idrici per usi civili e industriali erogati a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
- in presenza di usi multipli che includano usi idroelettrici o agricoli, il contributo è dovuto solo sui ricavi relativi agli usi civili e industriali; vanno pertanto esclusi i ricavi relativi alla produzione di energia elettrica nel caso di invasi idroelettrici utilizzati anche per il prelievo di acqua da destinare al consumo civile, nonché i ricavi relativi agli usi agricoli per invasi destinati a scopi misti civili e agricoli.

- ricavi corrispondenti alla produzione di energia, già soggetta a specifica contribuzione.

➤ **SETTORE RIFIUTI**

Per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti rientrano tra i ricavi assoggettati quelli relativi alle attività di cui all'articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/rif con riferimento ai rifiuti anche differenziati urbani e assimilati (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso); **NON RIENTRANO** tra i ricavi assoggettati: i ricavi derivanti da attività esterne al ciclo integrato dei RU come definite dall'art. 1 del MTR quali ad esempio la derattizzazione, la disinfezione zanzare, lo spazzamento neve, la gestione verde pubblico, la cancellazione scritte vandaliche.

Non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per tutti i settori.

L'imposta sul valore aggiunto.

I ricavi da vendita di prodotti finiti e assistenza post vendita.

Le poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio.

I proventi finanziari e i dividendi.

Rientrano, invece, nella base imponibile le sopravvenienze attive attinenti le attività di cui al precedente paragrafo 4 e non già assoggettate al contributo (sopravvenienze attive ordinarie).

7) Determinazione del contributo da versare

L'importo del contributo da versare sarà definito, con riferimento a ciascuno dei settori, applicando ai ricavi come sopra determinati la corrispondente aliquota.

8) Importo minimo del versamento

Qualora l'applicazione delle aliquote riportate al precedente paragrafo 3 alla base imponibile determini separatamente per ciascuno dei settori (elettricità, gas, sistema idrico e rifiuti) un importo da versare uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro, il versamento del contributo non è dovuto per quel settore.

Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione nella raccolta dati relativa al contributo di funzionamento, anche in caso di esenzione dal versamento.

Per le società non più esistenti nell'anno di versamento, ma che abbiano operato nell'anno precedente, restano fermi gli obblighi di versamento e comunicazione del contributo.

9) Società soggette a controllo e coordinamento e partite infragruppo

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

Si precisa che anche i ricavi derivanti da rapporti commerciali con società appartenenti al gruppo sono assoggettati al versamento del contributo.

10) Operazioni societarie (fusione, cessione)

Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e dei rifiuti attivi nell'anno 2018. Pertanto, se la società/ente era attiva nell'anno 2018 e in tale anno ha conseguito ricavi nelle attività di cui al paragrafo 4 è tenuta al versamento del contributo. Come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (ad esempio fiscale) il pagamento e relativi obblighi informativi del contributo sono trasferiti al soggetto che eredita diritti e obblighi esistenti in capo all'azienda/attività trasferita.

Le medesime considerazioni si applicano anche ai soggetti operanti nel settore rifiuti attivi nel 2017.

11) Termini e modalità di versamento del contributo

Entro il 27 dicembre 2019 i soggetti obbligati al pagamento del contributo nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici ed entro il 17 gennaio 2020 i soggetti operanti nel settore del ciclo dei rifiuti, devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 355/2019/A, unicamente tramite bonifico bancario su un unico e apposito conto corrente intestato all'Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)

IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001
BANCA POPOLARE DI BARI

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “**Contributo ARERA 2019 ENERGIA**” ovvero “**Contributo ARERA 2019 IDRICO**” ovvero “**Contributo ARERA 2018 RIFIUTI**” e/o “**Contributo ARERA 2019 RIFIUTI**” secondo il proprio settore di appartenenza.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 2 della deliberazione 355/2019/A effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti operanti nel settore dei rifiuti che devono provvedere a versare il contributo su più anni afferenti alle diverse attività dovranno effettuare il versamento in modo distinto per ogni anno e specificare nella causale l'anno di riferimento e devono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con dichiarazione separata per ogni anno.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un'unica dichiarazione.

12) Dichiarazione/comunicazione on line

Tutti i soggetti obbligati al versamento devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica operatori dell'Autorità. Nella dichiarazione si deve indicare il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo, le voci di bilancio escluse da quest'ultimo e copia del bonifico di versamento. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il 28 febbraio 2020.

La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento in quanto esercenti il servizio.

13) Regolarizzazione di posizione per gli anni pregressi

Per quanto riguarda la regolarizzazione di posizione per gli anni pregressi è necessario richiedere tramite e-mail all'indirizzo contributoannipregressi@arera.it la riapertura per i singoli anni delle dichiarazioni *on line*. L'importo da regolarizzare, comprensivo degli interessi legali maturati, dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario:

In sede di versamento dovrà essere specificata:

- a. la causale "Contributo ARERA – *Settore di riferimento*" con l'indicazione dell'anno da regolarizzare;
- b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Le coordinate bancarie sono le seguenti:

BANCA POPOLARE DI BARI

Iban: IT 30 Y 05424 01601 000001004001

14) Richiesta di rimborso/compensazione

In caso di versamento di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, una istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione. Per ottenere il rimborso/compensazione è necessario richiedere tramite e-mail (contributo@arera.it) il modulo cartaceo da compilare e da ritrasmettere agli uffici dell'Autorità.

15) Contatti per chiedere ulteriori informazioni

È possibile contattare gli uffici dell'Autorità per ulteriori informazioni e/o chiarimenti esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: contributo@arera.it

I soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità troveranno, nell'area "Domande e risposte" disponibile nella sezione dedicata agli operatori del sito internet dell'Autorità, eventuali ulteriori chiarimenti sul contributo per il funzionamento dell'Autorità.

16) Helpdesk

Si informa che per problemi di natura tecnica relativi all'anagrafica operatori e all'inserimento telematico dei dati è possibile contattare il nostro Helpdesk al seguente indirizzo di posta

elettronica: infoanagrafica@arera.it (indicando P. IVA, ragione sociale e almeno un recapito telefonico) oppure al numero di telefono 800.707.337 (dall'estero +39.080.3495580).